



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE MINORI

Ud.22/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14138/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████-██████████-██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato
████████████████████

-ricorrente-

contro

Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione e Procura della
Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

-intimati-

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in proc. n.r.g.
118/2025 depositata il 08/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal
Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti ██████████ e ██████████ cittadini
georgiani, con ricorso depositato il 7.3.2023, si sono rivolti al Tribunale dei
Minorenni di Reggio Calabria domandando ai sensi dell'art. 31 TU



immigrazione il rilascio di un titolo di soggiorno per poter rimanere nel luogo di residenza e continuare a provvedere alle cure del figlio minore nato in [REDACTED] il [REDACTED] per un periodo di almeno un biennio.

Esponevano di essere giunti in Italia ad agosto del 2021 non avendo più capacità reddituale in particolare per mantenere il figlio e avevano deciso di stabilirsi a [REDACTED] in quanto già vi viveva la madre della sig.ra [REDACTED] sig.ra [REDACTED] (che avendo ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato offriva loro ospitalità) e in Georgia non avevano alcun legame familiare. Deducevano che il sig. [REDACTED] avendo competenze come giardiniere aveva già ricevuto formalmente un'offerta di lavoro a tempo indeterminato non appena avesse ricevuto il permesso di soggiorno *de quo*. Il minore era stato iscritto alla Scuola materna pubblica.

2.- Il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria con decreto del 17.3.2025 (due anni dopo) ha respinto il ricorso osservando che:

a) i ricorrenti erano arrivati in Italia, per la prima volta, nel 2021 per fare visita alla madre della sig.ra [REDACTED] che qui viveva stabilmente da 7 anni, e, quindi erano ritornati sul territorio nazionale con l'intenzione di stabilirsi in via definitiva il 7 agosto 2023; erano mantenuti dalla madre della sig.ra [REDACTED] e vengono ospitati, insieme al loro bambino, gratuitamente dalla datrice di lavoro della nonna materna, presso la sua abitazione; il padre del minore aveva ancora notevoli problemi nel parlare e comprendere la lingua italiana;

b) il bambino era nato nel [REDACTED] in [REDACTED] e ivi era rimasto fino all'età di 5 anni, trascorrendo nel paese di origini la maggior parte dell'infanzia; quindi, non poteva ritenersi radicato nel territorio nazionale, come neppure i ricorrenti, dal momento che la permanenza dell'intero nucleo familiare non si era protratta per un lasso di tempo tanto lungo da considerare sussistente tale condizione;



c) le difficoltà dimostrate dal padre nel parlare e comprendere la lingua italiana e la circostanza che entrambi i genitori non avessero, fino ad allora, instaurato rapporti di lavoro stabili, con conseguente impossibilità di permettere al nucleo familiare di mantenere uno stile di vita dignitoso e soprattutto economicamente autonomo, dimostravano ampiamente come gli stessi non si fossero ancora radicati nel territorio nazionale, sicché il loro rientro nel paese di origine non poteva essere pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore.

3. La Corte d'appello con decreto dell'8.5.2025, ha respinto il reclamo osservando:

- che, secondo la giurisprudenza di legittimità l'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 contempla una disciplina di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, derogatoria (ma non eccezionale) di quella generale sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero al fine di tutelare il preminente interesse del minore nelle ipotesi in cui l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità psicofisica, in una logica di bilanciamento *«tra il rispetto della vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad esse sottoposti»* (richiama Cass. Sez. U., n. 21799/2010;

- che, in sintesi, i reclamanti chiedevano il rilascio del permesso di soggiorno al fine di reperire attività lavorativa e stabilizzarsi in Italia, invocando in modo assertivo la tutela dell'interesse del minore, nato e cresciuto in Georgia, dunque chiaramente per ragioni di carattere economico e non nella prevenzione di uno specifico evento traumatico per il figlio che, per di più, anche in caso di rimpatrio dei genitori, potrebbe continuare a godere in Italia dell'accoglienza e del sostegno della nonna materna, con cui attualmente convive e che già sostiene economicamente



il nipote unitamente ai reclamanti, come, per altro, aveva fatto allorquando il nucleo familiare ancora viveva in Georgia.

4.- Contro il decreto i sig. [REDACTED] e [REDACTED] hanno presentato reclamo affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia - ex art. 360 comma 1 n. 3 violazione e/o errata applicazione dell'art. 31 TU Immigrazione e dell'art. 8 CEDU sul diritto all'unità familiare

La decisione mancherebbe del tutto di una seria ed approfondita valutazione del danno emergente del minore a seguito dell'espulsione dei propri genitori, poiché il loro rimpatrio rappresenterebbe per il minore un evento traumatico, sia ove fosse costretto a seguirli per raggiungere il paese di origine (dove godrebbe di condizioni ambientali ed economico-sociali sicuramente meno favorevoli al suo corretto sviluppo), sia ove restasse in Italia, visto comunque il traumatico distacco ed i conseguenti rilevanti danni idonei a pregiudicarne senza dubbio la crescita, come del resto ritenuto in una decisione relativa a caso del tutto analogo della medesima Corte d'appello.

Nel motivo si richiamano precedenti di questa Corte e della CEDU relativi alla tutela della bigenitorialità in fattispecie di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998. Inoltre si sottolinea lo sforzo di inserimento del nucleo familiare che nel caso di specie è stato ben affermato in ricorso e confermato dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza

1.1- Il motivo è infondato.

Giova al suo esame ripercorrere la giurisprudenza consolidatasi in materia, ricordando, anzitutto, che l'art.31, comma 3, del TUI prevede «3. *Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore*



che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.»

1.2- Questa Corte, circa la *ratio* della norma, ha puntualizzato che l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l'interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019, p.4).

1.3- Inoltre, interpretandone il testo che si riferisce ad una autorizzazione «all'ingresso» o «alla permanenza» (laddove le esigenze del minore ed il suo interesse confliggano con la disciplina che regola l'immigrazione) «per un periodo di tempo determinato» ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 cit., non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni non



di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. Sez. U. n.21799 del 25/10/2010). In altri termini, i «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico» ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. *«Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico»: ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (cfr. Cass. n.9391 del 16/4/2018)»* (v.Cass. n. 355/2023).

1.4- Alla stregua di tali principi, questa Corte ha, quindi, affermato (nella decisione da ultimo citata, che ha trovato conferma nella successiva Cass. n. 22027/2023) che le situazioni che possono integrare i «gravi motivi» di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, sicché incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (Cass. n.9391/2018 e Cass, n.26710/2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai



genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore (Cass. n.33725/2024).

1.5 - In definitiva, come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 10849 del 2021, la già menzionata pronuncia resa da Cass., SU, n. 21799 del 2010 impone *«al giudice del merito di svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda debba conseguire anche l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età.*

Il procedimento da seguire per applicare correttamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano il metodo, il contenuto e il risultato dell'indagine da svolgere è, dunque, il seguente: è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all'allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l'irregolarità del soggiorno riguardi entrambi.

Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all'esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento.

Si tratta di un giudizio che ha ad oggetto indici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetti coinvolti, da eventuali accertamenti tecnici su di essi, od anche, trattandosi della tutela dei



minori, su relazioni di servizi pubblici dedicati all'osservazione e al sostegno dei minori e delle famiglie, o scolastici. Tale giudizio, tuttavia, non può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, ma deve fondarsi su una rigorosa operazione di bilanciamento che conduca, nel caso concreto, in considerazione della peculiare situazione del genitore o dei genitori, a ritenere che l'interesse del minore pur prioritario nella considerazione della norma, possa essere recessivo, non avendo, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU sull'interpretazione dell'art. 8, carattere assoluto».

1.6 – In concreto questa Corte (v. n. 355/2023) ha ritenuto che il giudice di merito respingendo la domanda della madre di due minori residenti in Italia e scolarizzati, non avesse considerato che l'ipotizzata possibilità per la stessa di inserirsi lavorativamente nel paese di provenienza - in assenza ivi di un sostegno familiare per la cura dei minori – e avesse posto l'accento sulle carenze probatorie circa le ragioni dell'allontanamento dal paese d'origine senza misurarsi con la condizione dei minori in Italia e con il pregiudizio che avrebbero potuto subire a seguito del rimpatrio della madre quale indice rilevante per vagliare la sussistenza dei gravi motivi che consentivano l'applicazione della disciplina in esame.

In altro caso (Cass. n. 22027/2023) ha ritenuto che dalla decisione gravata che respingeva la domanda di due giovani genitori di un bambino nato in Italia, non fosse dato evincere che fosse stata svolta una concreta ed effettiva indagine, supportata da puntuali riscontri istruttori, sull'interesse alla permanenza in Italia, peraltro suo paese di nascita, del minore, e sull'eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguire, in base ad un giudizio prognostico, dal suo sradicamento dall'ambiente in cui era vissuto da quando era nato (nel dicembre [REDACTED] in relazione alle circostanze che i ricorrenti avevano allegato nel giudizio di merito, alle concrete risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali (che



davano atto dell'integrazione raggiunta attraverso il lavoro del padre e il raggiungimento di un'autonomia abitativa) ed alle conseguenze del potenziale allontanamento di uno dei genitori o dell'intero nucleo familiare dal paese di accoglienza); in quell'occasione ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che riconosce una presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria: *«La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale»* (Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15795 del 2022).

Più recentemente (v. Cass. n. 33725/2024) ha confermato la decisione di rigetto della autorizzazione in questione richiesta da due genitori che avevano fatto ingresso in Italia da circa tre anni, al fine di poter trovare un'occupazione e migliorare la propria condizione economica e tuttavia, nella realtà dei fatti, condividevano l'abitazione con il fratello di lui e con la sua famiglia; il padre aiutava saltuariamente il fratello in lavori di edilizia e la madre faceva la casalinga ed accudiva le due figlie nate in Italia di cui una sola in età scolare; erano sostenuti economicamente quasi esclusivamente dallo zio paterno, non conoscevano bene la lingua e non potevano definirsi integrati nel territorio italiano, posto che la sistemazione lavorativa dell'istante era tale che nel paese d'origine ne avrebbe potuto



reperire altra simile, che le bambine non avevano problemi di salute né poteva parlarsi di una loro integrazione nel tessuto sociale italiano, in considerazione del contenuto tempo di permanenza sul territorio e dell'età delle stesse. In particolare la Corte ha in questo caso osservato che la presunzione di radicamento nell'ambiente nativo delle bambine, salvo prova contraria, era stata ritenuta superata nei fatti dalla Corte con un ragionamento nel merito rispetto al quale le doglianze dei ricorrenti intendevano, nella sostanza, proporre una inammissibile diversa lettura dei fatti di causa, senza censurare in maniera specifica quanto affermato dal giudice circa l'impossibilità di valorizzare il radicamento della famiglia sul territorio nazionale e l'inserimento nel contesto sociale delle minori per la tenera età.

1.7- Venendo dunque al caso odierno, il Collegio reputa che la pronuncia impugnata abbia dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, sia quanto agli approfondimenti istruttori eseguiti a cura dei Servizi sociali delegati sul minore e sugli indici di radicamento e integrazione del suo nucleo familiare, sia con riguardo ai criteri seguiti ai fini del giudizio prognostico in ordine al pregiudizio per il minore; per i quali come detto - fermo che non si può invocare la generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori- è necessario tenere conto: (a) del radicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo di inserimento nella società italiana, (b) del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni e (c) della tenera età del minore.

Infatti, a sostegno del rigetto, la Corte di appello ha motivatamente affermato che nel caso concreto non sussistevano i gravi motivi che costituiscono l'imprescindibile presupposto per l'adozione del provvedimento invocato perché:



- essendo privi di permesso di soggiorno entrambi i genitori, la loro comune sorte non pregiudicava l'unità familiare;

- i genitori e il minore non si potevano dire integrati nel contesto sociale e lavorativo italiano non risultando sufficienti le mere prospettive dei genitori di reperire un'attività lavorativa in Italia (nonostante fossero in Italia da due anni almeno al tempo della decisione di primo grado) e l'iscrizione del figlio a scuola, poiché lo sradicamento del minore nell'ambiente in cui è nato e cresciuto era, in effetti, collocabile all'atto del trasferimento dello stesso (all'età di cinque anni) unitamente ai genitori dal Paese d'origine, laddove la successiva permanenza dello stesso sul territorio nazionale non era qualificabile in termini di stabile radicamento nel luogo attuale di sua residenza sulla sola base della iscrizione scolastica, in considerazione dell'esiguo periodo di tempo trascorso in Italia e delle difficoltà linguistiche palesate, non solo dal padre ma anche dallo stesso bimbo, sintomatiche di un iniziale stadio di integrazione, ricollegabile essenzialmente alla frequentazione dell'ambiente scolastico, dov'era stato inserito su sollecitazione della psicologa e l'assistente sociale del consultorio familiare delegato, per favorire l'apprendimento della lingua italiano, avendo appreso che in ambito familiare la lingua usata prevalentemente era quella del loro paese natale; elemento questo che manifestava come il contesto attuale per il minore non rappresentasse affatto un ambiente di radicato inserimento, ma indice della necessità di un suo riadattarsi alla nuova situazione e imparare una lingua diversa da quella nota sin dai primi anni di vita e in famiglia, anche dopo l'arrivo in Italia;

- la mera frequentazione scolastica da parte del bambino dopo il suo trasferimento al seguito dei genitori in Italia non comprovava, di per sé, che l'attuale contesto di inserimento costituisse lo stabile e principale ambiente di vita, rispetto al quale, in virtù di una fitta rete relazionale e una comunanza di interessi familiari e culturali, poteva configurarsi una



condizione di sradicamento in caso di allontanamento dall'ambito di appartenenza;

- che i reclamanti si erano limitati a prospettare una condizione di disagio economico per effetto del rimpatrio che porrebbe a repentaglio la stessa esistenza del minore, poiché non erano riusciti a reperire un'attività lavorativa nel Paese d'origine per il mantenimento proprio e del figlio, laddove siffatte esigenze erano avulse dall'ambito di tutela dell'art. 31, comma 3, del d.Igs. n. 286 del 1998, la quale, *«non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori»* (Cass. n. 25662/2022), né consente di regolarizzare la permanenza dei genitori del minore per la mancanza di occupazione lavorativa nel Paese d'origine, ma postula la ricorrenza di un grave, effettivo e concreto nocumento del minore connesso a situazioni contingenti, delimitate nel tempo e non caratterizzate da tendenziale stabilità, non identificabili con il mero disagio dovuto al rimpatrio proprio o dei familiari.

In sintesi la Corte di merito ha ritenuto che i reclamanti chiedessero il rilascio del permesso di soggiorno al fine di reperire attività lavorativa e stabilizzarsi in Italia, invocando in modo assertivo la tutela dell'interesse del minore, nato e cresciuto in Georgia, dunque chiaramente per ragioni di carattere economico e non nella prevenzione di uno specifico evento traumatico per il figlio che, per di più, anche in caso di rimpatrio dei genitori, avrebbe potuto continuare a godere in Italia dell'accoglienza e del sostegno della nonna materna, con cui attualmente conviveva e che già sosteneva economicamente il nipote unitamente ai reclamanti, come, peraltro, aveva fatto allorquando il nucleo familiare ancora viveva in Georgia; forzando la *ratio* di un istituto di autorizzazione alla permanenza temporanea che non è quella degli strumenti destinati a consentire il fenomeno migratorio per motivi di lavoro.



1.8 – A fronte di quanto accertato – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – le doglianze dei ricorrenti intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758/2017), posto che i ricorrenti mancano di censurare in maniera specifica quanto condivisibilmente affermato dal giudice di merito circa l'impossibilità di valorizzare il radicamento della famiglia sul territorio nazionale e l’inserimento nel contesto sociale, invocando ragioni di pregiudizio per il minore legate alle condizioni ambientali ed economico-sociali *«sicuramente meno favorevoli al suo corretto sviluppo, anche ove restasse in Italia, visto comunque il traumatico distacco ed i conseguenti rilevanti danni idonei a pregiudicarne senza dubbio la crescita»* che, da un lato, sono generiche (condizioni ambientali ed economico-sociali sicuramente meno favorevoli) non rientrano nei canoni del grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico di cui alla giurisprudenza di legittimità ricordata, dall’altro si basano su un’ipotesi del tutto scongiurabile con il rientro nel paese d’origine dell’intero nucleo familiare. Infine, invocano precedenti relativi alla tutela della bigenitorialità in fattispecie di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, che evidentemente sono inconferenti nel caso di specie.

2.- In conclusione, il ricorso va respinto. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico



della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22.1.2026.

Il Presidente

Laura Tricomi

